

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donniassociati.it

Egr. Sigg.ri

Carrara, 3 novembre 2014

DL/

AUTOVEICOLI – NUOVO OBBLIGO PER GLI UTILIZZATORI

Alcune osservazioni aggiuntive (e qualche nota polemica).

Alla luce delle disposizioni diramate il giorno prima dalla Direzione Generale della Motorizzazione, la Circol. SOFIM del 28 andante – pur restando la materia sostanzialmente estranea alla sua competenza - ha subito illustrato i nuovi adempimenti relativi alla circolazione degli autoveicoli. Tali nuovi adempimenti – si rammenta – entrano in vigore oggi, cioè quattro soli giorni lavorativi dopo i richiamati chiarimenti della Motorizzazione. Evidentemente la questione era ormai irrinviabile.

Eppure le disposizioni in esame (si apprende da Il Sole 24 Ore del 28 settembre scorso) derivano dalla riforma del Codice della Strada di luglio 2010, riforma regolata peraltro da un DM di dicembre 2012. Ma l' applicazione fu comunque congelata in attesa delle procedure informatiche (nonché, s' aggiunge, dei chiarimenti istituzionali). E perciò, una volta concluso il lungo iter amministrativo durato 51 mesi circa, ogni ulteriore rinvio per consentire ai cittadini di comprendere anch' essi l' intreccio perverso di situazioni che la Motorizzazione ha finito di chiarire solo quattro giorni fa avrebbe evidentemente invalidato ottime norme nate (si apprende sempre da Il Sole 24 Ore già citato) per *“...limitare truffe e abusi e per identificare meglio i responsabili di incidenti e infrazioni...”*.

Che queste nobili finalità, ammesse per vere, si possano in concreto conseguire è quantomeno assai dubbio. Intanto risultano escluse da obblighi di aggiornamento dei libretti di circolazione tutte le situazioni già sussistenti alla data odierna, anche se destinate a protrarsi poi in eterno. E non si capisce perché in questo caso – che riguarda l' intero parco veicoli in circolazione alla data del 3 novembre 2014 - non vi sia bisogno di *“...limitare truffe e abusi e (per) identificare meglio i responsabili di incidenti e infrazioni...”*.

V' è da temere inoltre che – a causa delle incertezze applicative, degli oneri per il nuovo e sicuramente non ben accetto adempimento, dell' infingardaggine e della sciattezza piuttosto diffuse tra l' utenza – la percentuale di omissioni sia fin troppo elevata. Anche perché – prima di questo - non mancano problemi seri cui ci si deve dedicare ogni giorno per sbarcare il lunario e soddisfare la complessa ed esigente macchina statale.

Non si può in ultimo sottacere che si rischia su strada di veder contestare una pletora di violazioni basandosi su presunzioni, su dichiarazioni non ben soppesate del conducente, o mal comprese, ed altro di simile.

Comunque, allo scopo di rendere auspicabilmente più intelligibile l' intreccio delle varie situazioni, abbiamo ritenuto utile convertire le avvertenze tecniche della predetta circolare SOFIM nello schema sintetico che segue:

(SI significa obbligo di far annotare sul libretto dell' auto il nome dell' utilizzatore; NO significa che questa formalità non è necessaria)

N°	DESCRIZIONE LE VARIE IPOTESI RIGUARDANO SOLO VEICOLI AZIENDALI CONCESSI IN USO PER OLTRE 30 GG.	RAPPORTO CON LA SOCIETA' O CON L' IMPRESA				
		AMMINISTRATORE	DIPENDENTE	SOCIO	ALTRO TIPO DI RAPPORTO	TITOLARE DITTA INDIVIDUALE
1	auto in uso ESCLUSIVO E PERSONALE a:	SI	SI	SI	SI	
2	auto come <i>fringe benefit</i> (uso promiscuo) a:	NO	NO			
3	auto in uso libero e promiscuo ad amministratore o titolare:	NO				NO
4	auto in comodato a:	SI	SI	SI	SI	
Avvertenze						
Laddove le caselle sono grigie, il rapporto non è configurabile o è già rappresentato in altra riga. Le colonne con fondino giallo nell' intestazione valgono sia per la Società che per la Ditta Individuale						

Volutamente – non essendo appunto materia di nostra competenza - si sono trascurati altri casi piuttosto infrequenti e/o del tutto specialistici (il rapporto *rent to buy*, ad esempio, o il noleggio senza conducente, e così via).

Ma anche con questa casistica limitata ci si rende conto che – sul piano pratico e quotidiano - la questione non è sempre di facile soluzione.

Non si sa inoltre se le varie circostanze devono essere necessariamente dimostrate su strada in occasione di un qualsivoglia controllo, o se – come accade quando si è dimenticata a casa la patente – esse possono comunque essere comprovate successivamente (si pensi alla qualifica di amministratore di rigo 2 o 3) ⁽¹⁾. E la questione è davvero seria perché – mentre le varie disposizioni possono risultare di non facile applicazione - una è invece indiscutibile: la sanzione – come riportato nella richiamata circolare SOFIM - di “€ 705,00 , oltre al ritiro della carta di circolazione”. Un rischio letteralmente spaventoso, per chi senza quell' automezzo non fosse poi in grado di guadagnarsi il consueto pane quotidiano.

A motivo di che si suggerisce senz' altro di tenere a portata di mano, meglio se sul veicolo utilizzato ed in buon ordine, i documenti occorrenti. Ad esempio: una visura camerale, una lettera di autorizzazione, e simili. Non si dimentichi infatti che

- a) Vigili Urbani, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza e simili dispongono probabilmente di istruzioni diverse dei rispettivi Comandi, basate forse su interpretazioni diverse, “lette” magari dai singoli operatori o responsabili di zona in modo diverso;
- b) ciascuno dei controllori può attenersi alla “lettura” più restrittiva;
- c) il ritiro della carta di circolazione – ancorché per ipotesi ingiustificato - può richiedere tempo e denaro (molto tempo e molto denaro, inclusi i disagi per la perdita dell' autonomia) prima di essere revocato;
- d) un verbale con le dichiarazioni rese dal conducente ⁽²⁾ non in regola può teoricamente innescare una comunicazione a carattere fiscale;
- e) una verifica fiscale, ancorché circoscritta al problema della vettura, può avere risvolti impensabili: ad esempio la denuncia penale per aver dedotto, avvalendosi di documenti

¹ Non siamo in grado di dire se questa momentanea impossibilità di documentare una determinata situazione comporti una qualche sanzione prevista dal Codice della Strada. Come, appunto, quando non si ha con sé la patente.

² Difficile prevedere cosa al conducente verrà in mente di dichiarare, ancorché legittimato. E quelle dichiarazioni potrebbero rivelarsi non facilmente ritrattabili in sede contenziosa.

non “veri”, consumi di carburante relativi alla circolazione di un’ auto intestata all’ impresa ma utilizzata da un congiunto senza ruoli ⁽³⁾.

Il primo passo da fare è sicuramente di disfarsi – magari vendendole allo stesso utilizzatore - delle auto formalmente aziendali ma eventualmente concesse in uso gratuito a familiari (del titolare come dell’ amministratore o del socio) del tutto estranei alla gestione dell’ azienda stessa. Data la modestia dei loro costi deducibili, non vale proprio la pena di complicarsi la vita.

Il secondo è di rivedere le condizioni di utilizzo di tutte le auto aziendali, e quindi adeguarsi alle norme anche sotto il profilo delle formalità interne di concessione.


Lo Studio è a disposizione per valutare specifiche situazioni e fornire la modulistica delle varie autorizzazioni. Nei casi dubbi bisognerà però rivolgersi ad Agenzie specializzate.

Con l’ augurio che la novità si riveli nel tempo meno drammatica di come ora si annuncia, restiamo a disposizione e cordialmente salutiamo.

Dr. Fabrizio Donnini

Dr. Luciano Donnini

Dr. Alessandro Dazzi

 PS – Questa circolare parte in ritardo a causa dell’ alluvione che il 5 novembre scorso ha colpito i nostri uffici ed interrotto ogni comunicazione con l’ esterno. Ne siamo dispiaciuti.

In ogni caso: la Motorizzazione ha nel frattempo fatto sapere che, per i primi trenta giorni dall’ entrata in vigore delle nuove norme, non si farà luogo ad irrogazione delle sanzioni. Vi è quindi il tempo per provvedere a regolarizzare determinate situazioni.

STU-CIR/CIR/POR

³ Si veda nel nostro sito la Circol. SOFIM del 20/04/2013, par. 1, relativa alla deduzione di costi con schede carburanti “false”.